



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 78/2012

Il Capo del Circondario Marittimo di Corigliano Calabro:

VISTE: le proprie Ordinanze n. 12/2012 in data 07.03.2012 e n. 43/2012 in data 15.06.2012, con cui sono stati disciplinati, fino alla data del 15.08.2012, i lavori negli specchi acquei portuali di Corigliano Calabro, ad opera della locale Sezione della Lega Navale Italiana, finalizzati al completamento di un campo boe, all'interno del bacino di evoluzione, ed alla realizzazione di una serie di pontili galleggianti, nella darsena n. 02;

CONSIDERATO: che l'occupazione delle aree portuali interessate dai lavori era stata autorizzata, nelle more del rilascio dell'apposita licenza di concessione demaniale marittima, alla Lega Navale Italiana – Sezione di Corigliano Calabro, dalla competente Autorità Portuale di Gioia Tauro, giusta nota prot. 7177/U/12 AAMM in data 13.06.2102;

ATTESO: che la validità temporale del suddetto provvedimento autorizzativo era strettamente correlata alla durata dei lavori ed al conseguente completamento delle opere, sia a mare che a terra, ed è, pertanto, spirata il 15.08.2012;

ATTESO: che l'autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali in questione non è stata rinnovata, alla propria scadenza, dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro, né, alla data odierna, risultano pervenute comunicazioni né notizie certe circa la ripresa dei lavori predetti;

CONSIDERATO: che le opere realizzate fino alla data di scadenza della concessione risultano, pertanto, non ultimate né, di conseguenza, collaudate;

RITENUTO: per tutto quanto precede, che le opere così realizzate, prive peraltro, di segnalamenti marittimi notturni, costituiscano un potenziale pericolo e/o ostacolo alla navigazione marittima all'interno degli specchi acquei portuali;

RITENUTO: pertanto, necessario disciplinare la navigazione e qualunque altra attività marittima in prossimità delle aree in parola, al fine di tutelare la sicurezza delle navi, delle persone e delle cose nonché di salvaguardare l'ambiente marino dal rischio di potenziali danni in conseguenza di incidenti o sinistri connessi alla presenza delle opere di cui trattasi;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1 Negli specchi acquei meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico, il quale costituisce parte integrante della presente Ordinanza, delimitati da apposite boe di colore giallo e racchiusi dalle linee congiungenti i seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS 84):

a) Lat. 39° 39' 47.380" N – Long. 016° 31' 17.950" E;

- b) Lat. 39° 39' 48.410" N – Long. 016° 31' 22.490" E;
- c) Lat. 39° 39' 40.630" N – Long. 016° 31' 25.280" E;
- d) Lat. 39° 39' 40.080" N – Long. 016° 31' 22.620" E;
- e) Lat. 39° 39' 43.430" N – Long. 016° 31' 21.380" E;
- f) Lat. 39° 39' 42.990" N – Long. 016° 31' 19.410" E,

(specchio acqueo in cui sono insistono alcuni pontili galleggianti) e:

- g) Lat. 39° 40' 08.190" N – Long. 016° 31' 04.840" E;
- h) Lat. 39° 40' 08.380" N – Long. 016° 31' 06.950" E;
- i) Lat. 39° 40' 05.620" N – Long. 016° 31' 07.570" E;
- l) Lat. 39° 40' 05.410" N – Long. 016° 31' 05.430" E,

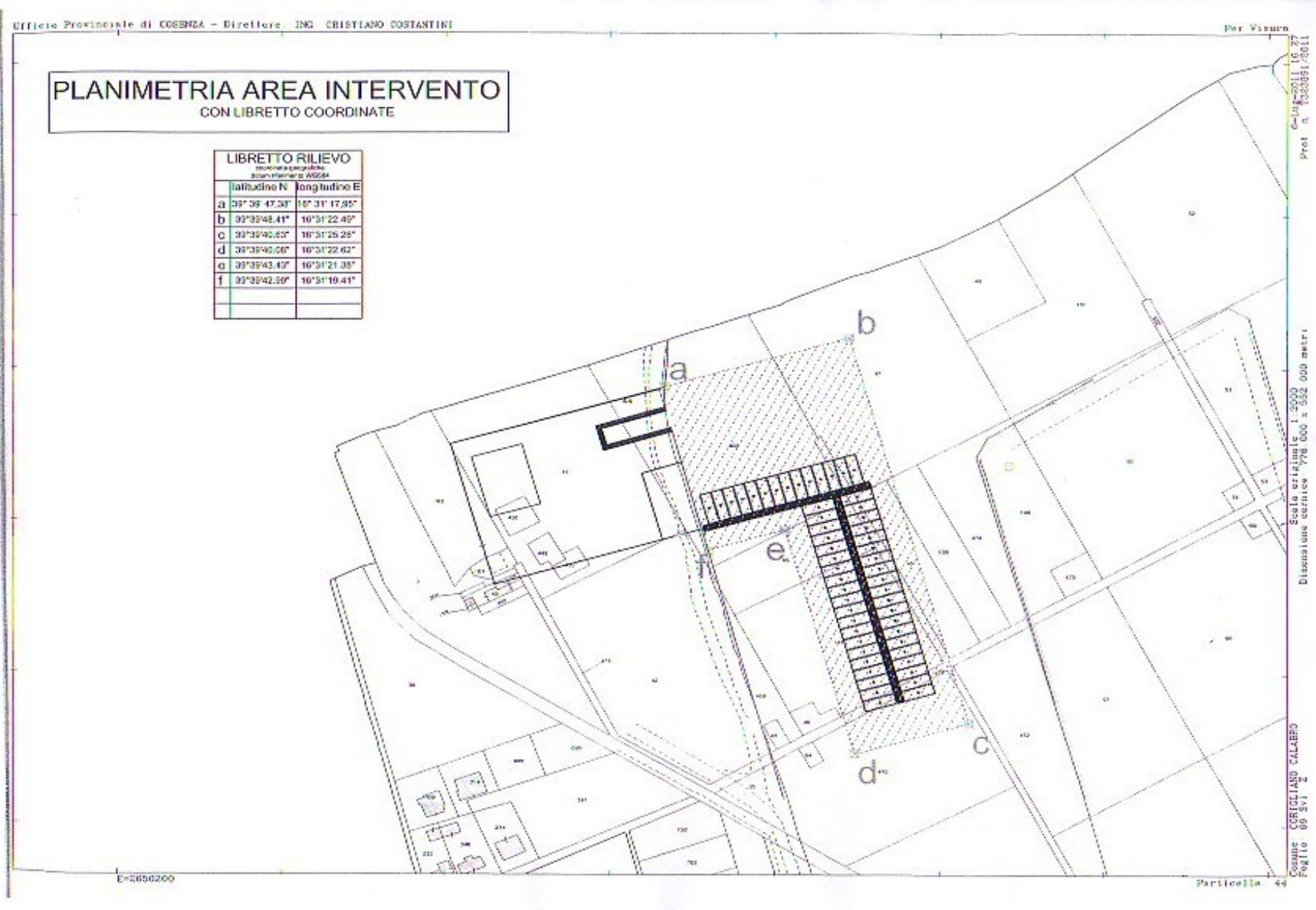
(specchio acqueo in cui è ubicato un campo boe)

è vietato navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale, nonché accedervi, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura o effettuare qualsiasi altra attività comunque connessa ai pubblici usi del mare.

- Art. 2 Tutte le unità navali in transito sia nella darsena n. 02 che nel bacino di evoluzione del porto di Corigliano Calabro sono tenute a prestare la massima attenzione ed a procedere a velocità non superiore a 3 nodi, adottando ogni precauzione utile a prevenire il rischio di incidenti in mare.
- Art. 3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza, che entra in vigore dal 13 settembre 2012, si rimanda a quanto prescritto dalla propria Ordinanza n. 52/2005 in data 30.06.2005.
- Art. 4 I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili di qualsiasi danno che derivasse a persone o cose dall'inosservanza delle norme ivi contenute.
- Art. 5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'Albo di questo Ufficio ed inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web istituzionale www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.
- Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Corigliano Calabro, 12 settembre 2012

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio D'AMORE



PLANIMETRIA AREA INTERVENTO CON LIBRETTO COORDINATE

LIBRETTO RILIEVO	
tecniche angolare	
latitudine N	longitudine E
1 39°40'3.19"N	16°31'4.64"E
2 39°40'3.26"N	16°31'6.95"E
3 39°40'5.62"N	16°31'7.67"E
4 39°40'5.41"N	16°31'5.43"E

N=4301800

Pa2000100

Particella 11

9 Lug 2011 18:31
Prot. n. 7827089/2011

Scala originale 1:2000
Dimensione cartacea 770 600 ± 662 600 metri

Cosmario CRISTIANO CALABRO
Foglio 58 s.v. 2